

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3954 del 08/07/2025
Oggetto	Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 - per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione biometano, avente potenza nominale pari a 250 Sm <sup>3</sup> /h, ubicato in Comune di Molinella, via Malvezza snc - foglio catastale 54, mappali 121, 122 - e opere connesse. Proponente: BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4126 del 08/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno otto LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.

**Oggetto: Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 - per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione biometano, avente potenza nominale pari a 250 Sm<sup>3</sup>/h, ubicato in Comune di Molinella, via Malvezza snc - foglio catastale 54, mappali 121, 122 - e opere connesse. Proponente: BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl.**

## **IL RESPONSABILE I.F. RIFIUTI BONIFICHE ED ENERGIA**

### **Visti:**

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.” e s.m.i.;
- il D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010, “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11/12/2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e s.m.i.;
- la Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 51 del 26/07/2011 “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” e s.m.i.;

### **Richiamati:**

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia(Arpae);
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione;
- la deliberazione DDG n. 103 del 08/10/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento all’Ing Leonardo Palumbo dell’incarico di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE.

### **Premesso che:**

- in data 30/08/2024 e 02/09/2024, con documenti in atti con PG nn. 157091, 157110, 157117, 157118 del 30/08/2024 e PG nn. 157295, 157361, 157369, 157375, 157387, 157392 del 02/09/2024 (acquisiti alla pratica Sinadoc n. 30505/2024) è pervenuta ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito ARPAE-AACM) l'istanza della Società BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl, con sede legale in Comune di Casalecchio di Reno, via Calzavecchio n°23 (p.iva e codice fiscale 03116331202), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/03, relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione biometano da biomasse agricole, da realizzarsi in Comune di Molinella, via Malvezza snc (foglio catastale 54, mapp 121, 122), avente capacità produttiva pari a 250 Sm<sup>3</sup>/h.
- L'istanza di Autorizzazione Unica presentata contiene la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale<sup>1</sup>;
- Il nuovo impianto prevede che il biometano prodotto venga compresso e caricato su carri bombolai in postazioni di carico costituite da tre box affiancati a cielo aperto.
- la società BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl ha inoltre autodichiarato<sup>2</sup> quanto segue in merito all'area di impianto in progetto:
  - è esterna alle mappe di vincolo dell'ENAC/ENAV per le quali, in applicazione all'art 707 comma 5 del Codice della Navigazione, l'ente deve esprimere la sua valutazione;
  - è parzialmente compresa nel limite nord della Concessione di Coltivazione per Idrocarburi denominata "Selva Malvezzi", codice 944 del 27/07/2022, scadente il 27/07/2042, in favore della PO VALLEY OPERATION PTY, per la cui natura e marginalità non vi è manifesta interferenza con la prevista progettazione;
  - è parzialmente interna all'area di rispetto in lato NORD di 30 metri dal binario ferroviario della Linea Bologna – Portomaggiore, ma le realizzazioni, interrate e fuori terra sono esterne alla fascia di 30 metri.

### **Considerato che:**

- Il nuovo impianto di produzione biometano interessa terreni accatastati nel comune di Molinella foglio catastale 54, mapp 121, 122; per tali terreni la società BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl ha dimostrato di avere acquisito il diritto di superficie, in virtù dell'atto sottoscritto, in data 20/03/2019, presso il notaio Iacopo Bersani Repertorio n. 41362 Raccolta n. 10279 e registrato a Bologna n. 8307 del 15/04/2019<sup>3</sup>. Tale atto notarile integra e modifica il precedente del 23/05/2013 n. 38754/8823 registrato all'Agenzia delle Entrate -Ufficio Bologna 2 in data 20/06/2013 n. 10105 Serie 1T.
- L'area di impianto ricade in "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola" ed "Ambito agricolo di rilievo paesaggistico" negli Strumenti di Pianificazione Comunale<sup>4</sup>; tale area è idonea alla realizzazione di impianti di produzione biometano ai sensi della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 51 del 26/07/2011, Allegato I, punto 3.F;
- ARPAE - AACM ha effettuato la verifica di completezza documentale che è risultata positiva ai sensi di quanto previsto dai punti 13.1, 13.2, 13.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010 e pertanto il procedimento si intende avviato il 02/09/2024, data di protocollo della domanda;

### **Considerato inoltre che:**

- ARPAE-AACM, con PG n. 176629 del 01/10/2024, ha comunicato l'avvio del procedimento e l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona<sup>5</sup> con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 vigente, e ha trasmesso agli Enti coinvolti le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

<sup>1</sup> pratica Sinadoc n. 33562/2024

<sup>2</sup> Documento: "09\_asseverazione tecnico per interferenze", agli atti con PG n. 157091 del 30/08/2024

<sup>3</sup> Documento: 24\_titolo diritto superficie terreni bonora, agli atti con PG n. 157091 del 30/08/2024

<sup>4</sup> Documento: 06\_certificato di destinazione urbanistica, agli atti con PG n. 157091 del 30/08/2024 - Certificato di Destinazione Urbanistica del comune di Molinella

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/90 e s.m.i.

- nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenute le richieste di integrazioni da parte di Città Metropolitana di Bologna<sup>6</sup>, Comune di Molinella<sup>7</sup>, ARPAE-APAM Servizio Territoriale<sup>8</sup>, Nuovo Circondario Imolese<sup>9</sup>, Regione Emilia Romagna Area Trasporti Pubblico e Mobilità Sostenibile<sup>10</sup>
- ARPAE–AACM con note PG n. 203580 del 11/11/2024 ha trasmesso alla società proponente BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl le richieste di integrazioni e ha comunicato a tutti gli Enti in Conferenza di Servizi la sospensione del procedimento fino all'arrivo della documentazione integrativa.  
Con nota successiva, in atti PG 218990 del 03/12/2024, ARPAE-AACM ha trasmesso alla società proponente l'ulteriore richiesta di integrazioni formulata dal Nuovo Circondario Imolese - Servizio Sismico Associato<sup>11</sup> motivata dal controllo di merito della pratica sismica n. 237/2024.  
La società BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl ha dato riscontro alle richieste di integrazioni<sup>12</sup> con documentazione agli atti con PG nn. 196718, 196739 del 30/10/2024, PG nn. 233045, 233049, 233144, 233174 del 23/12/2024, PG nn. 615, 620, 626, 629 del 03/01/2025;
- ARPAE AACM, con nota PG n. 13209 del 23/01/2025, ha trasmesso alla Conferenza dei servizi la documentazione integrativa fornita e comunicando che dal 03/01/2025 riprendono a decorrere i termini per la conclusione del procedimento e richiedendo a tutti gli Enti convocati in Conferenza, di esprimere i propri pareri in merito al progetto.
- La società proponente BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl, successivamente, ha trasmesso in via volontaria quanto segue:
  - documentazione agli atti con PG n. 33768 del 21/02/2025, a completamento di quanto richiesto da ARPAE-APAM
  - documentazione agli atti con PG n. 60016 e 60139 del 31/03/2025 e PG n 74657 del 18/04/2025, a risposta del preavviso di parere negativo del Nuovo Circondario Imolese - Servizio Sismico Associato.
- Sono pervenuti i seguenti pareri, con **le prescrizioni dettagliate negli Allegati A e B** alla presente autorizzazione quali sue parti integranti e sostanziali:
  - parere favorevole (**con prescrizioni**) del Comune di Molinella - Area IV Servizio Pianificazione Urbanistica - Edilizia Privata - prot. 3729 del 12/02/2025, agli atti con PG n. 27318 del 12/02/2025;
  - parere di conformità col PTM della Città Metropolitana di Bologna - Area Pianificazione territoriale e mobilità sostenibile prot 6629 del 03/02/2025, in atti con PG n.21161 del 03/02/2025;
  - parere favorevole (**con prescrizioni**) del Consorzio della Bonifica Renana prot. 13875 del 28/10/2024, agli atti con PG n.194782 del 28/10/2024
  - parere favorevole (**con prescrizioni**) delle Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. prot. 5806 del 31/10/2024, agli atti con PG n. 198061 del 04/11/2024;
  - determina di autorizzazione ai sensi dell'art 60 del DPR 753/80 della Regione Emilia Romagna Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile, trasmessa con nota prot. 114972 del 05/02/2025, agli atti con pg 22817 del 05/02/2025 - che costituisce allegato C alla presente Autorizzazione Unica, quale sua parte integrante e sostanziale;
  - parere favorevole (**con prescrizioni**) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara prot. 36507-P del 11/11/2024, agli atti con PG n.210195 del 20/11/2024;
  - contributo tecnico (**con prescrizioni**) di ARPAE-APAM-Servizio territoriale di Bologna Distretto Pianura-Imola, in atti con PG n. 46681 del 11/03/2025;
  - parere favorevole del Nuovo Circondario Imolese - Servizio Sismico Associato, prot. 9169 del 24/04/2025, agli atti con PG n. 77163 del 24/04/2025;

<sup>6</sup> In atti con PG n. 186681 del 16/10/2024

<sup>7</sup> In atti con PG n. 187898 del 17/10/2024

<sup>8</sup> In atti con PG n. 196822 del 30/10/2024

<sup>9</sup> In atti con PG n. 187061 del 16/10/2024

<sup>10</sup> In atti con PG n. 186831 del 16/10/2024

<sup>11</sup> In atti con PG n. 216394 del 29/11/2024

<sup>12</sup> Integrazioni pervenute a seguito di proroga richiesta in data 09/12/2024 con PG n. 222967/2024 e concessa con PG n. 225344 del 12/12/2024.

- Non si sono espressi Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna, HERA Spa, AUSL di Bologna; pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90, la mancata comunicazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni.
- In merito al parere espresso dalla Città Metropolitana di Bologna - Area Pianificazione territoriale e mobilità sostenibile sopra richiamato, in atti con PG n.21161 del 03/02/2025 si rileva quanto segue:
  - sul tema “Inquadramento normativo e localizzativo dell'impianto”: l'area di impianto ricade nel buffer di 500 metri dalla Villa Malvezzi, bene tutelato ai sensi della Parte Seconda del DLgs 42/2004 e pertanto non rientra tra le aree idonee ai sensi dell'art 20, comma 8, lett. c-quater) del DLgs 199/21, visto quanto disposto dall'art 20, comma 7<sup>13</sup> dello stesso DLgs 199/21, l'idoneità dell'area per la realizzazione di impianti di produzione biometano è verificata ai sensi della normativa regionale, Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 51 del 26/07/2011, Allegato I, punto 3.F;
  - sul tema “Coerenza con la LR 24/17 e con la pianificazione territoriale (PTM)”: viste le valutazioni contenute nel parere favorevole rilasciato dal Comune di Molinella, agli atti con PG n. 27318 del 12/02/2025, con le prescrizioni dettagliate in allegato A alla presente Autorizzazione Unica, si ritiene superato nel merito quanto rilevato da Città Metropolitana relativamente al fabbricato di nuova realizzazione adibito ad uffici e servizi igienici ed all'istruttoria del PRA.
- La Conferenza di Servizi si è conclusa con esito favorevole, come risulta dalla comunicazione trasmessa a tutti gli Enti coinvolti con nota PG n 91541 del 16/05/2025, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio della presente autorizzazione. Non si è pertanto reso necessario lo svolgimento della riunione in modalità sincrona.
- In data 23/06/2025 ARPAE- AACM ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-3634, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica, quale sua parte integrante e sostanziale;
- La società BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl dovrà prestare a favore di ARPAE, prima dell'avvio dei lavori<sup>14</sup>, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, del valore di euro 192.000,00 (centonovantamila/00 euro) così come indicato nella Relazione generale - Ripristino del sito (documento: rel 06 - relazione generale, capitolo 13-Ripristino del sito-costi di smantellamento) allegato all'istanza di autorizzazione unica. La fideiussione dovrà essere rivalutata ogni 5 anni sulla base del tasso di inflazione programmata e mantenuta per tutto l'esercizio dell'impianto, pena la revoca del titolo autorizzativo.
- In data 07/07/2025 il Proponente ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972<sup>15</sup> e s.m.i., mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 12/12/2024 e identificato con il seguente numero seriale: 01190019740192.
- L'Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia di ARPAE-AACM ha predisposto gli **Allegati A e B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, contenente i riferimenti dei nulla osta e pareri pervenuti, con evidenza delle prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel procedimento.

## DETERMINA DI

- **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n°387/2003, la società BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl, avente sede legale in comune di Casalecchio di Reno, via Calzavecchio n°23 (p.iva e codice fiscale 03116331202), alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione biometano, da realizzarsi in comune di Molinella,

<sup>13</sup> art 20 comma 7: “Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.”

<sup>14</sup> Come previsto dal DM 10/09/2010, Parte III, punto 13.1 lettera j).

<sup>15</sup> Come modificato dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 commi 591 e seguenti dell'art. 1.

via Malvezza snc - foglio catastale 54, mapp 121, 122; l'impianto di produzione biometano ha una potenza nominale pari a 250 Sm<sup>3</sup>/h.

Sono stabilite le prescrizioni di cui agli Allegati A, B e C al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali.

- **Dichiarare** che la presente autorizzazione comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e/o gli atti di assenso necessari alla riconversione dell'impianto biogas esistente ed all'esercizio dell'impianto di produzione biometano.
- **Stabilire** le seguenti prescrizioni:
  1. l'impianto dovrà essere costruito in conformità con le soluzioni tecniche descritte nel progetto e nella documentazione integrativa approvata in sede di Conferenza dei Servizi<sup>16</sup>, conservati nella pratica Sinadoc n° 30505/2024, e dettagliatamente elencati agli Allegati A, B e C al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali. Tutte le varianti all'opera assentita che, nel corso dei lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare, dovranno essere concordate con ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
  2. l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché delle specifiche prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati, espresse in Conferenza di Servizi e contenute nei pareri/nulla osta elencati in motivazione e riportate agli Allegati A, B e C al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali. La società BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diretti, dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto in oggetto, sollevando ARPAE da ogni pretesa da chi si ritenesse danneggiato;
  3. la società proponente, società BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl, deve dare avvio ai lavori di riconversione entro 3 anni dalla data di rilascio del presente atto autorizzativo e concluderli entro 3 anni dalla data di avvio, pena la decadenza del titolo autorizzativo per la parte non edificata. Il Proponente dovrà provvedere a comunicare, anteriormente alla scadenza, ad ARPAE ed al Comune di Molinella ogni eventuale ritardo nell'avvio o nella fine lavori, per cause di forza maggiore o altre cause non imputabili alla propria responsabilità, a seguito della quale ARPAE, sentito il comune, dovrà provvedere ad assegnare nuovo termine;
  4. il Proponente deve provvedere all'invio ad ARPAE e al Comune di Molinella delle comunicazioni di inizio e fine lavori di costruzione, certificando di aver rispettato le caratteristiche impiantistiche attestate nel progetto definitivo, nonché le prescrizioni di cui agli Allegati A e B al presente atto;
  5. prima dell'avvio dei lavori, la società BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl dovrà prestare a favore di ARPAE, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa del valore di 192.000,00 € (centonovantamila/00 euro) così come indicato nella Relazione generale - Ripristino del sito<sup>17</sup> ( ) 580.230,74 € (cinquecentottantamila duecentotrenta/74 euro) per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino dell'impianto produzione biometano. La garanzia finanziaria dovrà rispettare, nei contenuti e nella modalità di presentazione, quanto disposto da ARPA con propria Deliberazione del Direttore Generale DEL-2016-55 del 15/04/2016. La fideiussione dovrà essere rivalutata ogni 5 anni sulla base del tasso di inflazione programmata e mantenuta per tutto l'esercizio dell'impianto, pena la revoca del titolo autorizzativo. La garanzia finanziaria dovrà rispettare, nei contenuti e nella modalità di presentazione, quanto disposto da ARPAE con propria Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-55 del 15/04/2016.
  6. La validità dell'atto autorizzativo è subordinato alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto in capo al gestore dell'impianto biometano.
  7. la società BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl dovrà comunicare tempestivamente ad ARPAE ed al Comune di Molinella, la decisione di cessare l'esercizio dell'impianto, provvedendo a proprie spese alla totale rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

---

<sup>16</sup> Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea ed in modalità asincrona.

<sup>17</sup> documento: rel 06 - relazione generale, capitolo 13-Ripristino del sito-costi di smantellamento

- **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

PER L'INCARICO DI FUNZIONE UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ED ENERGIA

**Salvatore Gangemi**<sup>18</sup>

INCARICO DI FUNZIONE POLO SPECIALISTICO

DEMANIO IDRICO ACQUE E SUOLI

**Ubaldo Cibin**<sup>18</sup>

(atto firmato digitalmente)<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> D.D.G. n. 26/2024 Direzione Generale. Istituzione Incarichi di Funzione e Determinazione della Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406 del 29/05/2024

<sup>19</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Pratica Sinadoc n. 30505/2024

**ALLEGATO A**

**Proponente:** BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl

**Oggetto:** Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 - per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione biometano, avente potenza nominale pari a 250 Sm<sup>3</sup>/h, ubicato in Comune di Molinella, via Malvezza snc - foglio catastale 54, mappali 121, 122 - e opere connesse. Proponente: BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl.

**PRESCRIZIONI TECNICHE - Costruzione e gestione dell'impianto**

1. L'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto costituito da:
  - elaborati tecnici allegati all'istanza di parte, agli atti di questa ARPAE con PG nn. 157091, 157110, 157117, 157118 del 30/08/2024 e PG nn. 157295, 157361, 157369, 157375, 157387, 157392 del 02/09/2024;
  - integrazioni su richiesta degli Enti intervenuti in Conferenza dei Servizi, agli atti con PG nn. 196718, 196739 del 30/10/2024, PG nn. 233045, 233049, 233144, 233174 del 23/12/2024, PG nn. 615, 620, 626, 629 del 03/01/2025;
  - integrazioni volontarie:
    - a completamento di quanto richiesto da ARPAE-APAM, agli atti con PG n. 33768 del 21/02/2025,
    - a riscontro del preavviso di parere negativo del Nuovo Circondario Imolese - Servizio Sismico Associato. agli atti con PG n. 60016 e 60139 del 31/03/2025 e PG n 74657 del 18/04/2025.
2. Per la realizzazione dell'opera dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni relative alla fase di progettazione esecutiva e per l'esercizio del cantiere, previste dalle vigenti normative e non comprese nelle autorizzazioni rilasciate con il presente provvedimento;
3. Devono essere rispettate le condizioni **prescritte dagli Enti**, contenute nei pareri di seguito riportati:
  - **Comune di Molinella**<sup>1</sup>:

*“(…) **Pianificazione Urbanistica***

1. *Richiamato integralmente il Certificato di Destinazione Urbanistica a corredo dell'istanza, rilasciato dal Servizio Pianificazione Urbanistica-Edilizia Privata dell'Ente scrivente in data 18/12/2024 con prot. n. 31668, e considerato che il progetto prevede la realizzazione di produzione biometano che non comporta la modifica della destinazione urbanistica delle aree, si ritiene che l'intervento in oggetto sia compatibile con gli strumenti di pianificazione comunale e le relative tutele.*
2. *Con riferimento al Parere di conformità con il PTM espresso in sede di Conferenza di Servizi, acquisito agli atti in data 03/02/2025 con prot. n. 2675, ed in particolare alla sezione intitolata “Coerenza con L.R. 24/17 e con la pianificazione territoriale (PTM)” in cui si rileva che locale ad uso bagni ed ufficio “non pare ammissibile, in quanto lo stesso non è legato alla conduzione del fondo o all'esercizio dell'attività agricola, e non rientra neppure tra le pertinenze necessarie al funzionamento di un impianto di biometano così come definite al paragrafo 3 della DAL 51/2011” lo scrivente Servizio è del parere che:*

<sup>1</sup> Prot 3729 del 12/02/2025, agli atti con PG n. 27318 del 12/02/2025



- come esposto dal proponente la realizzazione dei bagni e degli spogliatoi risulta strettamente correlata all'attuazione del D.lgs. 81/08 (in particolare Allegato IV – Requisiti dei Luoghi di Lavoro);
- il locale ufficio sia funzionale e necessario alla gestione dell'impianto sia per garantire una postazione agli operatori allo stesso addetti, che come sede dell'archivio della documentazione da conservare ed esibire in caso di verifiche ispettive.

Si ritiene quindi che il manufatto ospitante i suddetti locali, di soli 24 mq di superficie coperta, si possa considerare pertinenza e componente servente e <funzionale> all'impianto stesso e, come tale, soggetto a dismissione e demolizione al termine della vita utile dell'impianto stesso ai fini della restituzione dell'area ad "area verde" con "Ricopertura superficie ripianata con strato di terreno agrario dello spessore di 40 cm" Come indicato nell'elaborato "rel 06 - relazione generale" al paragrafo 13.2 "Cronoprogramma dismissione impianto".

### **Servizio Edilizia Privata**

1. Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 678/2024 è stata affidata la prestazione di servizio concernente la valutazione tecnico-agronomica relativa al piano di riconversione e ammodernamento per le aziende agricole al Dott. Agr. Zampieri Silvia iscritta all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Bologna al n.1082;
2. Si richiama il verbale istruttorio pervenuto da parte del tecnico incaricato, allegato al presente parere quale parte e sostanziale, in data 12/02/2025 con prot. 3669 in cui si esprime parere positivo in merito al Piano di Riconversione e Ammodernamento dell'Azienda Agricola (P.R.A.).
3. Visti gli elaborati progettuali in atti, ed in particolare gli elaborati architettonici a corredo dell'istanza relativa all'impianto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla soluzione proposta condizionando l'inizio dei lavori alla presentazione della seguente documentazione che il proponente si riserva di presentare prima dell'inizio dei lavori:
  - il nominativo del direttore dei lavori delle opere architettoniche;
  - il nominativo del direttore dei lavori delle opere strutturali;
  - le dichiarazioni rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro congiuntamente ai dati dell'impresa esecutrice;
  - il modulo MUR.14/D.8 - Denuncia dei lavori di realizzazione di opere con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle Norme Tecniche in vigore (ai sensi dell'art. 65 comma 1 del D.P.R. n.380/2001 modificato dall'art 3 comma 1 della Legge n. 55/2019) da parte dell'impresa esecutrice delle opere

### **Lavori Pubblici e Patrimonio**

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto alle seguenti condizioni:

prima dell'inizio del cantiere ed a conclusione delle opere di realizzazione dell'impianto, fase di maggior impatto sulla viabilità, si provveda ad un sopralluogo in contraddittorio con il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Molinella volto a definire lo stato dei luoghi della Via Malvezza. In caso di peggioramento delle condizioni del manto stradale si richiede che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza a totale carico del richiedente;"

#### ● **Consorzio di Bonifica Renana<sup>2</sup>**

" (...) **parere idraulico favorevole** al rilascio di Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in oggetto, a condizione che:

- prima dell'inizio di eventuali lavori per la posa e/o realizzazione di opere interferenti con la fascia di tutela dello scolo consortile, il proponente dovrà presentare istanza di concessione allegando gli elaborati progettuali necessari al corretto svolgimento dell'iter istruttorio;
- il soggetto proprietario e gestore dovrà presentare allo scrivente Consorzio di Bonifica e al Comune di Molinella, il piano programmatico di manutenzione dell'invaso di laminazione approvato. Nel piano andranno indicati tutti gli interventi di manutenzione previsti per il mantenimento dell'efficienza idraulica dell'invaso e dei relativi dispositivi (valvole, pompe

<sup>2</sup> Prot 13875 del 28/10/2024, agli atti con pg 194782 del 28/10/2024

di sollevamento se previste, pozzetti di ispezione, etc...) con la relativa programmazione temporale.

Si rammenta infine che anche in fase di accantieramento (recinzione di cantiere, baracca o materiale di deposito) dovrà comunque essere mantenuta libera, da qualsiasi ingombro, la fascia di rispetto di metri 5,00 dal ciglio o dal piede della scarpata esterna del canale, in destra e in sinistra idraulica e garantito l'accesso per il transito dei mezzi consortili.

- **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio<sup>3</sup>:**

“ (...) questa Soprintendenza, volendo evidenziare il forte impatto visivo, considerando il contesto pianeggiante e le prospettive di visuale limitate e tenuto conto della previsione delle opere di mitigazione, ritiene di potere esprimere un **parere favorevole** alla realizzazione dell'impianto, valutando necessario tuttavia fornire le seguenti indicazioni:

1. Al fine di ridurre l'impatto visivo dell'impianto sia data piena attuazione alla mitigazione in programma che dovrà essere prevista mediante la messa a dimora di specie arboree autoctone a folla. Tale filtro dovrà sia messo a dimora in forma compatta, ovvero garantendo la formazione di una schermatura visiva continua e con carattere ininterrotto durante il ciclo stagionale, composto da essenze autoctone con prevalenza di sempreverdi, o comunque di alberature in grado di mantenere la schermatura visiva durante tutto il ciclo stagionale. Si raccomanda infine di curarne l'attecchimento nella fase immediatamente successiva alla messa a dimora, nonché il mantenimento durante tutta la durata di funzionamento dell'impianto, prevedendone eventuali integrazioni, quando e se necessarie.
2. Tutti i manufatti dell'impianto compresa la recinzione, siano realizzati con finitura RAL6019

**Per quanto riguarda la tutela archeologica,**

- tenuto presente che lo scavo si svolgerà non in prossimità di siti archeologici noti; questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera.

Il presente parere è dato sulla base degli elaborati consegnati, qualunque modifica dovrà essere preventivamente comunicata a questa Soprintendenza, eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.

Restano comunque fermi i disposti di cui agli artt. 20 e 90 del D. Lgs. 42/04, circa l'obbligo di segnalare e di non distruggere o danneggiare eventuali rinvenimenti archeologici fortuiti nei quali si dovesse incorrere nel corso dei lavori."

- **Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.<sup>4</sup>:**

“(...) **esprime parere favorevole** alla realizzazione dell'intervento subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

1. tutte le attività di cantiere che possono interferire con la sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria o con le infrastrutture e gli impianti ferroviari dovranno essere preventivamente concordate con FER;
2. a fine lavori delle opere oggetto della presente richiesta di deroga, la proprietà dovrà trasmettere a FER la dichiarazione a firma del tecnico progettista attestante la conformità degli interventi rispetto al progetto approvato.

Rilevato inoltre che l'intervento in progetto non pregiudica la sicurezza dell'esercizio e la conservazione della ferrovia, qualora vengano ottemperate le sopra indicate prescrizioni, in considerazione di quanto stabilito dal Decreto del MIT del 05/08/2016 e dei successivi provvedimenti dell'ANSF del 26/04/2017, con la presente questo Ufficio rilascia il proprio "ASSENSO in linea tecnica ai fini della sicurezza" alla realizzazione del progetto di cui sopra.

- **ARPAE - APAM - Servizio territoriale di Bologna Distretto Pianura-Imola<sup>5</sup>:**

**Biomasse in ingresso - gestione dell'impianto**

1. L'impianto dovrà essere realizzato e gestito in conformità al progetto definitivo così come risultante dagli elaborati tecnici allegati all'istanza originaria e successivamente

<sup>3</sup> Prot. 41031 del 16/12/2024, in atti con PG n. 228210 del 17/12/2024

<sup>4</sup> Prot 5806 del 31/10/2024, agli atti con PG n. 198061 del 04/11/2024

<sup>5</sup> in atti con PG n. 46681 del 11/03/2025 170014 del 20/09/2024

- integrati/revisionati dal proponente nell'ambito della richiesta integrazioni. Nel caso in cui vi siano modifiche a quanto autorizzato dovrà essere presentata una modifica dell'autorizzazione in essere, comprensiva di nuova relazione tecnica descrittiva delle modifiche e nuova planimetria.
2. Nel caso in cui fossero necessarie variazioni anche minime intercorse in corso d'opera, entro trenta giorni dalla messa in esercizio del nuovo impianto e comunque prima della messa a regime dello stesso, la ditta dovrà predisporre e consegnare ad Arpae AACM, al Comune di Molinella e al Distretto di Pianura di Arpae una planimetria aggiornata dell'intero complesso e una relazione esaustiva delle modifiche intercorse al fine di agevolare successivi controlli e sopralluoghi a cura delle Autorità competenti.
  3. Sia durante la fase di cantiere che durante la fase di esercizio e di dismissione dell'impianto, la ditta è tenuta a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., in merito ai vari aspetti attinenti alla tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera.
  4. La quantità totale di biomasse in ingresso destinate all'alimentazione dell'impianto non dovrà superare le 15.330 t/a. Le biomasse ammissibili presso l'impianto dovranno essere costituite esclusivamente dalle categoria e secondo i quantitativi annuali indicativi riportati nella tabella sottostante:

Biomasse	Quantitativi (tonnellate/anno)
Insilato di triticale	4380
Insilato di sorgo zuccherino	4380
Insilato di erba medica	730
Polpa di barbabietola da zucchero	1825
Stocchi di mais	730
Paglia di grano, riso e segale	730
Sfarinati misti di cereali	1.460
Olio vegetale di spremitura di semi oleoaginosi	1095
<b>Totale</b>	<b>15330 t/anno</b>

Sono previsti in alimentazione all'impianto anche 78 mc/d di digestato tal quale di ricircolo provenienti dal Digestore II, e 2 t/d di colaticci e condense.

5. Le biomasse alimentate al fermentatore anaerobico dovranno provenire dall'attività svolta dal proponente o da terzi, ad esso consorziati in base a contratti scritti tra le parti, così come previsto dalla DGR 1496/2011; i quantitativi annuali delle biomasse alimentate al digestore e l'energia elettrica prodotta/biometano devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, come indicato nella DGR 1496/2011 punto 13.
6. Nel caso in cui, nel corso dell'anno solare, per condizioni gestionali dell'impianto non prevedibili e non programmabili si dovesse ipotizzare un eventuale superamento della quantità totale di biomasse previste in autorizzazione (o successive modifiche), la Società dovrà darne debita comunicazione al Comune, all'Arpae-AACM, all'Arpae-APAM, al fine di ottenere una modifica temporanea al quantitativo di biomasse annuale autorizzato allegando una relazione che riporti quanto segue:
  - a) le motivazioni che hanno portato alla richiesta di variazione della ricetta autorizzata;
  - b) il quantitativo massimo previsto di biomasse da trattare nell'anno in corso e il relativo quantitativo giornaliero di materiale da caricare all'impianto;
  - c) il calcolo del corretto dimensionamento dell'impianto (trincee, digestori, stoccaggio digestato).

7. Oltre a triticale, sorgo e erba medica, devono essere conservati tramite insilamento anche gli stocchi di mais, la paglia di grano, riso, segale; la polpa di barbabietola da zucchero dovrà essere co-insilata con la paglia.
8. Nei mesi di stoccaggio della paglia in trincea (da giugno ad agosto) prima del co-insilaggio con la polpa di barbabietole da zucchero, la stessa dovrà essere conservata in modo tale che non si innescano fenomeni di fermentazione, colaticci, esalazioni maleodoranti e comunque in ingresso all'impianto deve presentare una sostanza secca superiore al 60% .
9. Il gestore dovrà verificare ad inizio campagna di insilaggio, la tenuta/impermeabilizzazione delle pareti delle trincee al fine di evitare fuoriuscite indebite di colaticci dalle stesse.
10. L'olio vegetale da spremitura di semi oleaginosi dovrà arrivare all'impianto in tank da 1 tonnellata e conservati in una porzione libera di trincea per i pochi giorni necessari al consumo. Il tenore di sostanza secca dell'olio vegetale da spremitura di semi oleaginosi avviato al processo di digestione anaerobica non dovrà essere inferiore al 60%.
11. Gli sfarinati misti di cereali pervengono all'impianto in "big bag" da 1 tonnellata ciascuno e sono conservati in porzioni trincee libere da insilato per i pochi giorni necessari al consumo.
12. Qualora gli sfarinati misti di cereali vengano conferiti sfusi , gli stessi dovranno essere conservati all'impianto in porzioni delle trincee esistenti libere da insilati e coperte in modo tale da evitare il trasporto eolico. La copertura dovrà essere effettuata in modo da evitare che il telo venga divelto dal vento o che il cumulo rimanga parzialmente scoperto per la difficoltà di posizionare il telo nella parte più alta del cumulo (teli fissati alle pareti della trincea , tensostrutture ecc, o conferimento in sacconi di carta o di plastica (sacchi tipo big bag). I cumuli non dovranno superare l'altezza di 2,5 m.
13. Non è consentito il conferimento e stoccaggio di biomasse con sostanza secca inferiore al 60% all'interno dell'impianto ad esclusione degli insilati.
14. Prima del conferimento di ogni biomassa autorizzata in ingresso all'impianto, dovrà essere inviato ad Arpae AACM, Arpae Distretto Pianura-Imola e Comune di Molinella il regolare contratto stipulato tra le parti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata e a disposizione degli organi di controllo.
15. Poiché il dimensionamento dell'impianto (trincee, digestori, stoccaggio digestato solido/liquido) è correlato alla quantità di materiale in ingresso e al rispetto dei tempi di ritenzione indicati in sede progettuale, la quantità di biomasse in alimentazione non deve generare una produzione di digestato palabile/non palabile eccedente le volumetrie di stoccaggio disponibili come da Regolamento Regionale RER 19/03/2024 n°2.
16. L'altezza media del cumulo di digestato palabile all'interno della platea coperta non può superare il doppio di quelle previste nella Tabella n.1 del Regolamento Regionale n.2 del 2024 (1.5mt).
17. Il portello di carico a tenuta della prevasca (Premix tank) deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle procedure di carico.
18. Il caricamento dei sottoprodotti all'interno della prevasca, la diluizione e l'invio alla fermentazione deve avvenire entro le quattro ore, come dichiarato a livello progettuale, al fine di evitare l'innescamento di fenomeni di fermentazione.
19. Le biomasse solide all'interno della tramoggia di carico in acciaio (Solid Feeder) devono permanere il tempo strettamente necessario per alimentare l'impianto, in caso di esalazioni moleste provenienti dalla tramoggia sarà necessario dotare quest'ultima di copertura.
20. Installare nella vasca del percolato un allarme di livello per l'invio del percolato a smaltimento come rifiuto in caso di piogge abbondanti e/o prolungate nel tempo o comunque di non ricevimento di liquidi di diluizione in testa all'impianto.
21. Installare nella vasca di raccolta della condensa un allarme di livello in modo da inviare le stesse a smaltimento come rifiuto quando la vasca risulta prossima al riempimento.
22. Il gestore dovrà garantire che tutta l'area antistante e retrostante le trincee utilizzata per il carico e la movimentazione delle biomasse sia libera da accumuli indebiti di insilati e da pozze di colaticci.
23. Considerato che la quota di interrimento di alcune vasche prevede l'interferenza con le falde freatiche superficiali, come dichiarato a pag.50 della Relazione generale 06, la superficie esterna delle vasche, prima dell'interrimento dovrà essere trattata con i prodotti e le metodologie indicato nella relazione stessa.
24. Il gestore è tenuto a redigere, con cadenza annuale, una Relazione tecnica, da inoltrare al Comune di Molinella, ad ARPAE AACM e APAM, contenente il bilancio di massa dell'impianto che deve rappresentare i flussi mensili in entrata delle biomasse utilizzate (provenienza, caratteristiche, ecc.), le relative produzioni energetiche corrispondenti, misurate in termini elettrici e termici di produzione

- di biogas e biometano, al fine di consentire l'accertamento del calcolo del bilancio energetico complessivo ovvero il rispetto dei criteri di efficienza energetica dichiarati nel progetto definitivo dell'impianto.
25. Dovrà essere garantito il periodico spazzamento e lavaggio dei piazzali esterni, in particolare delle zone pavimentate antistanti alla prevasca, alla tramoggia e all'area di carico del digestato liquido, al fine di contenere la formazione di polveri, colaticci e di eventuali esalazioni maleodoranti.
  26. L'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle parti/apparecchiature soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, alle reti fognarie e relative vasche terminali e pozzetti.
  27. La ditta dovrà dimostrare in sede di controllo dell'attività, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184 bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., relativamente all'utilizzo di tutti i sottoprodotti valutati nel progetto autorizzato con il presente atto.
  28. La movimentazione dei materiali all'interno dell'area perimetrata dell'impianto e la gestione degli stoccaggi di materiali da inviare a digestione anaerobica dovranno essere svolte con particolare attenzione e dovranno rispettare quanto previsto dalla DGR 1495/2011, paragrafi 3.1 punto I (Misure strutturali) e 3.2 Misure gestionali, in funzione del tenore di sostanza secca inferiore o superiore al 60% contenuta nella biomassa.
  29. Lo stoccaggio delle biomasse e della frazione palabile digestato, dovrà essere condotto adottando tutti gli accorgimenti operativi necessari ad evitare il trasporto eolico del particolato, la formazione di esalazioni moleste, fenomeni di fermentazione nonché l'imbrattamento delle aree circostanti con residui o colaticci come da DGR 1495/2011. Lo stoccaggio della frazione palabile del digestato deve essere effettuato su una platea coperta e dotata di tamponatura laterale.
  30. E' fatto divieto lo stoccaggio anche temporaneo dei substrati in ingresso in aree diverse da quelle individuate in progetto.
  31. Nel caso si verifichino situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili sia imprevedibili, che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portino ad una variazione significativa dei normali impatti (come lo svuotamento parziale o totale dei fermentatori, o l'estrazione degli agitatori, che possano comportare la fuga, seppur temporanea, di biogas e la formazione di esalazioni maleodoranti), la Società deve darne tempestiva comunicazione ad Arpae AACM, ad Arpae Distretto Pianura Imola e al Comune di Molinella a mezzo pec, fornendo indicazioni sulle cause tecniche e la presunta durata della fermata dell'impianto per gli eventuali interventi.

### **Scarichi di acque reflue**

32. Gli scarichi di acque reflue sono autorizzati, ai sensi della Parte Terza del DLgs 152/06, con l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB 2025-3634 del 23/06/2025 adottata da ARPAE-AACM, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica; dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni stabilite da tale determina.

### **Emissioni in atmosfera**

33. Le emissioni in atmosfera dell'impianto di produzione biometano sono autorizzati, ai sensi dell'art 269 della Parte Quinta del DLgs 152/06, con l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB 2025-3634 del 23/06/2025 adottata da ARPAE-AACM, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica; dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni stabilite da tale determina.

### **Impatto acustico**

34. Sono stabilite le prescrizioni indicate in Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB 2025-3634 del 23/06/2025 adottata da ARPAE-AACM, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica.

### **Utilizzo agronomico del digestato**

35. L'utilizzo agronomico del digestato dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB 2025-3634 del 23/06/2025 adottata da ARPAE-AACM, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica.

### **Rifiuti**

36. Tutti i rifiuti prodotti in fase di cantiere e dall'attività in essere dovranno essere stoccati in deposito temporaneo in contenitori chiusi e, nel caso di rifiuti liquidi, dotati di bacino di contenimento al fine di evitare sversamenti accidentali sul terreno. L'area di deposito dovrà essere opportunamente contrassegnata ed il rifiuto identificato con cartello indicante il relativo codice EER.
37. Il gestore è tenuto a registrare i rifiuti prodotti nell'impianto di produzione di biogas e biometano nel registro di carico e scarico rifiuti.
38. Per quanto concerne i materiali movimentati all'interno del cantiere, in caso di utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti, congiuntamente alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere trasmessa certificazione di analisi di laboratorio per la verifica delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), come previsto dall'art.24 del DPR 120/2017, nelle modalità di cui all'allegato 4 del medesimo decreto.

### **Fase di avviamento (START- UP)**

39. La fase di avviamento dovrà rispettare quanto indicato al punto 12.2.2, 12.2.3 a pag. 100 e 101 della Relazione relazione generale 06.
40. In fase di avviamento dell'impianto quando il biogas prodotto ha un contenuto di metano sia per essere inviato all'impianto di upgrading sia per essere combusto in torcia è necessario prevedere un sistema che eviti la sua emissione in atmosfera, come ad esempio l'utilizzo di combustibili supplementari (es. gpl, gas di rete) per sostenere la torcia o l'invio ad idoneo impianto di trattamento prima dello scarico in atmosfera (es cartucce con filtri a carbone attivo) come previsto al punto 2.2 della DGR 1495/2011.
41. A valle della conclusione della realizzazione impianto e in fase di avvio della produzione, dovrà essere comunicato ad Arpae AACM, ad Arpae Distretto di Pianura e al Comune di Molinella, il termine del periodo di start-up dell'impianto e la data di avvio a regime della produzione di biometano.

### **Campi elettromagnetici a bassa frequenza**

42. All'interno delle estensioni della DPA, associata alla cabina elettrica secondaria esistente in modifica , non dovranno essere presenti aree, luoghi e/o spazi ( nonché aree gioco per l'infanzia e/o aree verdi attrezzate) destinati ad una permanenza prolungata di persone per tempi superiori alle quattro ore giornaliere.

**Pratica Sinadoc n. 30505/2024**

**ALLEGATO B**

**Proponente:** Società BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl

**Oggetto:** Determinazione ARPAE - AACM DET-AMB 2025-3634 del 23/06/2025

“D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Molinella (BO), Via Malvezza n. SNC (Fg.54 mp 121-122), richiesta dalla società BG MOLINELLA SOC AGR A R.L. per l'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali e sottoprodotti”

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3634 del 23/06/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Molinella (BO), Via Malvezza n. SNC (Fg.54 mp 121-122), richiesta dalla società BG MOLINELLA SOC AGR A R.L. per l'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali e sottoprodotti.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3786 del 23/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventitre GIUGNO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Molinella (BO), Via Malvezza n. SNC (Fg.54 mp 121-122), richiesta dalla società BG MOLINELLA SOC AGR A R.L. per l'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali e sottoprodotti.

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 presentata ad ARPAE AACM acquisita in data 30/08/2024 con PG. 157091, 157110, 157117, 157118 e in data 02/09/2024 con PG. 157295, 157361, 157369, 157375, 157387, 157392 – pratica Sinadoc 30505/2024 - dal procuratore dell'impresa BG MOLINELLA SOC AGR A R.L. (C.F. e PIVA 03116331202), con sede legale in Via Calzavecchio n. 23 in Comune di Casalecchio di Reno (BO) comprensiva della domanda per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali e sottoprodotti svolta presso l'impianto ubicato in Via Malvezza n.SNC (Fg.54 mp 121-122) in Comune di Molinella (BO);

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dell'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali e sottoprodotti svolta presso l'impianto in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento / di acque reflue industriali / di acque di prima pioggia {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Molinella};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica .
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

#### Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza - Sezione II - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi.
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali*" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 febbraio 2016, recante "*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*".
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*"
- Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57 comma 2 del Regolamento Regionale 2/2024.
- Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1395 del 09/10/2006.

#### Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria svolta, in merito all'**endoprocedimento di AUA attivato con pratica Sinadoc 33562/2024**, dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE AACM a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.381/2003 e della correttezza formale, con nota PG/2024/176629 del 01/10/2024 indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva.
- ARPAE - SAC di Bologna con note PG/2024/203580 del 11/11/2024 e PG/2024/218990 del 03/12/2024 comunicava alla società la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- la società istante, con nota assunta agli atti di ARPAE PG/2024/222967 del 09/12/2024, richiedeva una proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni richieste e concessa con nota ARPAE PG/2024/226344 del 12/12/2024;
- la società istante trasmetteva le integrazioni ad ARPAE SAC che le inoltrava a tutti gli Enti con nota PG/2025/13209 del 23/01/2025;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di ARPAE ST, atti/determinazioni/pareri di assenso dei Soggetti Competenti sotto riportati, pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere idraulico per la matrice scarichi in acque superficiali del Consorzio di Bonifica Renana (PG/2024/194782 del 28/10/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice Scarichi, emissioni in atmosfera e acustica (PG/2025/46681 del 11/03/2025).
- Parere per la matrice Urbanistico-edilizia del Comune di Molinella (PG/2025/23318 del 12/02/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Molinella, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice di impatto acustico ;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che la verifica antimafia è stata effettuata in quanto acquisita nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 387/2003

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto

previsto dal Tariffario ARPAE così come previsto per il rilascio dell'A.U. ai sensi del D.Lgs. 387/2003;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società BG MOLINELLA SOC AGR A R.L., per l'esercizio dell'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali e sottoprodotti svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

VISTA la nota dirigenziale PG/2025/9137 del 17/01/2025 con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza del dirigente in caso di assenza o di impedimento, al dott. Ubaldo Cibir;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

### DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società BG MOLINELLA SOC AGR A R.L. (C.F 03116331202 e P.IVA 03116331202) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Molinella, Via Malvezza n. SNC (fg 54 mp 121-122), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006	ARPAE

Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - *“Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali ”* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
  - *“Allegato B - “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006”* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
  - *“Allegato C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera”* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
  - *“Allegato D - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza del Comune di Molinella con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA, quale documento endoprocedimentale, dell'atto di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte di ARPAE AACM e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
8. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato da ARPAE AACM ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente

AUA;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA alla competente struttura di ARPAE AACM titolare del procedimento di rilascio dell' Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

---

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**Per il Responsabile**  
di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

***Leonardo Palumbo***

L'Incarico di funzione  
Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli

***Ubaldo Cibin***

*(determina firmata digitalmente)*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto BG MOLINELLA SOC AGR. A R.L.**  
**Comune di Molinella (BO), via Malvezza n. SNC (fg. 54 mp 121-122)**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue di dilavamento aree esterne in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005**

**1. Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali (Scolo Consortile Scarcerna – Ente gestore Consorzio della Bonifica Renana) in uscita dalla vasca di laminazione per un volume pari a 1456 metricubi, prima dell'immissione nel corpo idrico lo scarico è dotato di saracinesca di intercettazione con bocca tarata, sistema di disoleazione e pozzetto di campionamento ed ispezione. Nella vasca di laminazione confluiscono:

- Le acque reflue di dilavamento denominate di “Prima Pioggia” in uscita dal sistema di trattamento dei reflui meteorici dette acque sono classificate “acque reflue industriali” e prima dell'immissione nella vasca di laminazione vengono convogliate in un pozzetto di ispezione e campionamento. Parte di tali acque in uscita dal comparto di accumulo può confluire nella vasca interrata a servizio del sistema antincendio;
- Le acque reflue di dilavamento denominate di “Seconda Pioggia” in uscita dal pozzetto di bypass del sistema di trattamento dei reflui meteorici vengono inviate direttamente, senza subire alcun trattamento, al bacino di laminazione;
- Le acque meteoriche originate dalle trincee quando chiuse e coperte, i pluviali del fabbricato Officina/manutenzioni e le acque meteoriche ricadenti e raccolte dalle due tettoie di copertura platee digestato solido confluiscono direttamente, mediante propria linea acque bianche, al bacino di laminazione senza alcun trattamento.

Le acque reflue domestiche originate dal servizio igienico con spogliatoio presente nel fabbricato (n. 510) ad uso Ufficio con servizio e spogliatoio, confluiscono in Fossa Imhoff per una sedimentazione primaria per poi confluire al sistema di trattamento secondario, costituito da un filtro batterico anaerobico, adeguatamente dimensionato al carico organico di 5 A.E. e, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento, detto refluò confluiscè mediante la linea delle acque meteoriche pluviali nella vasca di laminazione.

**2. Prescrizioni**

- a) All'interno della Vasca di raccolta condense (di capacità pari a 72 mc) non dovranno essere recapitati reflui civili, anche se trattati.



- b) La capacità della vasca di accumulo/sedimentazione dell'impianto di prima pioggia, a servizio della superficie scolante afferente dichiarata di 7714 mq, sia di almeno 51,5 mc.
- c) L'attivazione della pompa di rilancio per inviare il refluo situato all'interno della vasca di accumulo/sedimentazione dell'impianto di prima pioggia, al comparto di disoleazione e conseguentemente allo scarico, deve avvenire dopo stazionamento del refluo nell'accumulo per almeno 48-72 ore, come previsto dalla DGR 286/2005 e DGR 1860/2006 (si consideri che la portata della pompa di rilancio dichiarata pari a 1,5 l/s determina un tempo di circa 11 ore per vuotare completamente la vasca di accumulo).
- d) L'impianto di prima pioggia previsto situato all'esterno dell'insediamento, sia dotato di recinzione a protezione dell'impianto e della relativa componentistica (sensore di pioggia, temporizzatore, ecc.) e per garantire che lo stesso non possa essere manomesso da terzi e conseguentemente inficiarne il corretto funzionamento.
- e) Il pozzetto di campionamento "fiscale" delle acque di prima pioggia sia posizionato subito a valle del sistema di trattamento e della saracinesca di intercettazione dello scarico e subito a monte del punto di scarico nel bacino di laminazione.
- f) Salvo diverso avviso del competente Comando VV.FF., il refluo di prima pioggia trattato, prima di essere inviato alla vasca antincendio deve transitare da un pozzetto di campionamento per fornire evidenza del rispetto dei limiti previsti per lo scarico sul suolo (Tabella 4 Allegato V alla Parte III del D.Lgs 152/06 e smi).
- g) Il pozzetto scolmatore deputato a suddividere la prima dalla seconda pioggia, deve essere dotato di sensore di pioggia e temporizzatore, in modo che sia garantita la corretta separazione e raccolta del refluo soggetto a trattamento.
- h) Le acque meteoriche pluviali ricadenti sul coperto del fabbricato ad uso ufficio/spogliatoio (n. 510 in planimetria della rete fognaria "2\_rel 06\_6 Tavola Gestione Acque REV02" ) non devono immettersi nel sistema di depurazione dei reflui civili.
- i) Le acque meteoriche pluviali "non contaminate" e originate dai coperti dei fabbricati possono essere raccolte con propria linea acque bianche per essere recapitate nel reticolo delle acque superficiali, confluire all'interno del bacino di laminazione o disperse direttamente nel terreno permeabile ai piedi di ciascun fabbricato.
- j) Premesso che per ragioni igienico-sanitarie i reflui civili, anche se trattati, non possono essere recapitati nella rete delle acque meteoriche e poi nella vasca di laminazione. La Società, prima della messa in esercizio dell'impianto, dovrà prevedere ad una diversa destinazione dello scarico delle acque reflue domestiche nel reticolo delle acque superficiali (fosso di scolo poderale già recettore del punto di scarico della vasca di laminazione o direttamente nello Scolo consorziale Scacerna, previo nulla Osta rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica Renana) oppure sul suolo mediante subirrigazione. Per tale soluzione dovrà essere presentata opportuna modifica dell'atto autorizzativo.
- k) Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Consorzio della Bonifica Renana così come contenute nel parere idraulico espresso (prot.n. 13875 del 28/10/2024) riportato con il seguente Allegato
- l) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- m) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il

sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

- n) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- o) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
  - *"1\_relazione integrativa sezione arpa-signed.pdf"* datata 19/12/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2025/33768 del 21/02/2025).
  - *"2\_rel 06(1).6 - tavola gestione acque rev02"* in scala 1:500 (agli atti di ARPAE con PG/2024/233045 del 23/12/2024)

-----

Pratica Sinadoc n. 33562/2024

Documento redatto in data 23/06/2025



Bologna,

Prot. n°

Settore Manutenzione  
del reticolo idraulico ed irriguo  
e Istruttorie tecniche  
MV/RA

**Spett.le**

**AGENZIA REGIONALE PER LA  
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E  
L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)**

**OGGETTO: D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04 - BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl - Domanda di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione biometano avente capacità produttiva pari a 250 Sm<sup>3</sup> /ora, da realizzarsi in Comune di Molinella, via Malvezza snc (foglio catastale 54, mapp 121, 122). Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i..**  
**Indizione della Conferenza di servizi decisoria art 14 comma 2 L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata, modalità asincrona, con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 vigente.**  
**Parere idraulico (Codice pratica 202412598).**

Vista l'istanza acquisita in data 01/10/2024 al prot. n. 12598 trasmessa da Arpae per il rilascio di parere idraulico per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano da realizzarsi in Comune di Molinella, via Malvezza snc (foglio catastale 54, mapp 121, 122) avente capacità produttiva pari a 250 Sm<sup>3</sup>/h.

Premesso che il Consorzio della Bonifica Renana è l'autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (10 m dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) dei canali consortili e relativi bacini idrografici e con delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 12 del 19/10/2018, ha approvato l'aggiornamento del proprio Regolamento "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque". Link: [http://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti\\_faseO2.aspx?ID=240](http://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_faseO2.aspx?ID=240).

Dato atto che in data 29/01/2024 con prot. n. 1096 lo scrivente Consorzio ha rilasciato parere idraulico favorevole per il rilascio di Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna  
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270  
C.F. 91313990375  
PEC: bonificarenana@pec.it  
<http://www.bonificarenana.it>  
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:



dell'impianto in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo parere, che si allega alla presente per completezza.

Preso atto che in data 22/02/2024 con prot. 2370 Arpaè ha comunicato la conclusione negativa della Conferenza di Servizi per pareri negativi pervenuti da ARPAE - APAM Servizio territoriale di Bologna e Comune di Molinella, le cui motivazioni sono allegate alla medesima comunicazione.

Considerato che quanto proposto con l'apertura del nuovo procedimento autorizzativo in oggetto non riporta difformità rispetto a quanto già valutato con parere consortile sopra citato, inoltre il proponente evidenzia che non saranno realizzate opere in interferenza con lo scolo consortile e sue fasce di pertinenza (10 metri dal ciglio).

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, siamo con la presente a rilasciare **parere idraulico favorevole** al rilascio di Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in oggetto, a condizione che:

- prima dell'inizio di eventuali lavori per la posa e/o realizzazione di opere interferenti con la fascia di tutela dello scolo consortile, il proponente dovrà presentare istanza di concessione allegando gli elaborati progettuali necessari al corretto svolgimento dell'iter istruttorio;
- il soggetto proprietario e gestore dovrà presentare allo scrivente Consorzio di Bonifica e al Comune di Molinella, il piano programmatico di manutenzione dell'invaso di laminazione approvato. Nel piano andranno indicati tutti gli interventi di manutenzione previsti per il mantenimento dell'efficienza idraulica dell'invaso e dei relativi dispositivi (valvole, pompe di sollevamento se previste, pozzetti di ispezione, etc...) con la relativa programmazione temporale.

Si rammenta infine che anche in fase di accantieramento (recinzione di cantiere, baracca o materiale di deposito) dovrà comunque essere mantenuta libera, da qualsiasi ingombro, la fascia di rispetto di metri 5,00 dal ciglio o dal piede della scarpata esterna del canale, in destra e in sinistra idraulica e garantito l'accesso per il transito dei mezzi consortili.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: [bonificarenana@pec.it](mailto:bonificarenana@pec.it)) o all'indirizzo di posta



Bologna,

Prot, n°

elettronica (MAIL: [protocollo@bonificarenana.it](mailto:protocollo@bonificarenana.it)), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, **Ing. Aspromonte Rossella (tel 3480707122)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA  
GESTIONE OPERATIVA PIANURA  
( *Ing. Ilihc Ghinello* )


Il presente documento è sottoscritto esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Allegato 1 - Parere idraulico

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna  
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270  
C.F. 91313990375  
PEC: [bonificarenana@pec.it](mailto:bonificarenana@pec.it)  
<http://www.bonificarenana.it>  
e-mail: [protocollo@bonificarenana.it](mailto:protocollo@bonificarenana.it)



Aderente a:



Settore Manutenzione  
del reticolo idraulico ed irriguo  
e Istruttorie tecniche  
MV/RA

**Spett.le**

**AGENZIA REGIONALE PER LA  
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E  
L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it)**

**OGGETTO: D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04 - BG MOLINELLA Soc. Agr. a rl - Domanda di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione biometano avente capacità produttiva pari a 250 Sm<sup>3</sup>/ora, da realizzarsi in Comune di Molinella, via Malvezza snc (foglio catastale 54, mapp 121, 122). Conferenza di servizi decisoria art 14 comma 2 L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata, modalità asincrona, con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 vigente.  
Trasmissione integrazioni e comunicazione nuovi termini.  
Parere idraulico (Codice pratica 202311612).**

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 06/09/2023 con prot. n. 11612 una richiesta da parte di Arpae per il rilascio di parere idraulico per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano da realizzarsi in Comune di Molinella, via Malvezza snc (foglio catastale 54, mapp 121, 122) avente capacità produttiva pari a 250 Sm<sup>3</sup>/h.

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risultano altresì trasmesse le integrazioni documentali in data 10/01/2024 con prot. n. 298, richieste con nota consortile in data 26/09/2023 con prot. n. 12488.

Premesso che:

- l'area sulla quale sono presenti le opere in oggetto ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: ([https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti\\_faseO2.aspx?ID=240](https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_faseO2.aspx?ID=240)).

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna  
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270  
C.F. 91313990375  
PEC: bonificarenana@pec.it  
<http://www.bonificarenana.it>  
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:

- l'intervento ricade all'interno del bacino dello Scolo Scacerna di Molinella;
- con DGR n. 567/2003 - e successivi aggiornamenti - la Regione Emilia Romagna ha approvato il PSAI (*Piano Stralcio per l'Assetto del Sistema Idraulico del Reno*) al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico e di salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza del fiume Reno, del torrente Idice, del torrente Sillaro e Santerno e di tutte le aree idraulicamente o funzionalmente connesse con i corsi d'acqua medesimi.
- Secondo quanto riportato dall'art. 20 del PSAI, al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso dell'acqua, è previsto, nelle zone di espansione, la realizzazione di sistemi di raccolta dedicati alla laminazione con volumi pari ad almeno 500 m<sup>3</sup> per ha di superficie trasformata e accorgimenti tecnici a garanzia dell'invarianza idraulica, che vincolino la portata scaricabile nei canali di bonifica ad un valore massimo di 10 l/s per ettaro afferente allo scarico.
- Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali:
  - permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
  - destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta.

- Con D.Lgs 49/2010 è stata recepita la Direttiva 2007/60/CEE, che ha introdotto il Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), con la finalità di costruire un quadro omogeneo al livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche. In adempimento di quanto previsto dal PGRA, della Regione Emilia Romagna, dovranno essere realizzati interventi a salvaguardia delle strutture in progetto. Si precisa a riguardo che le mappe di probabile inondazione del PGRA, per quanto riguarda il reticolo secondario di Pianura, classificano l'intera area in tre fasce di pericolosità: P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi), P2 (alluvioni poco frequenti - Tr 100 e 200 - media probabilità), P3 (alluvioni frequenti - Tr 20 e 50 - elevata probabilità). Link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/mappe-peric-rischio-all>;

- le mappe di pericolosità di inondazione del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) individuano che l'intervento in oggetto ricade all'interno di un'area classificata P2 ALLUVIONI POCO FREQUENTI (Tr100 - Tr200);
- il canale di bonifica che può presentare una fonte di rischio è lo Scolo Scacerna di Molinella.

Considerato che, gli elaborati tecnici allegati alla richiesta, compresi quelli integrativi, riportano che:

- la superficie territoriale delle zona oggetto di trasformazione è pari a mq 35.237, di cui impermeabili, per la realizzazione di nuove strutture e della viabilità, mq 15.819; inoltre è prevista la costruzione di una vasca di laminazione, a cielo aperto, con capienza di volume utile pari a 1.450 mq, conforme a quanto richiesto dalla normativa PSAI Reno, dotata di scarico, pari a 125 mm, recapitante in fosso superficiale privato;
- l'invaso di laminazione sarà realizzato utilizzando fossi perimetrali e una vasca di progetto a cielo aperto;
- saranno prese le seguenti misure di mitigazione di rischio:
  - realizzazione di quadri elettrici con armadi in cui il vano dal pavimento fino ai 50 cm di altezza siano completamente privi di collegamenti e attrezzati con cavidotti a tenuta d'acqua;
  - posizionamento preferenziale delle scatole di derivazione nella zone alte dei container e dei locali disponibili al personale;
  - sollevamento della base del gruppo elettrogeno e della pompa di calore ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano finito dei piazzali dell'impianto;
  - impermeabilizzazione del perimetro esterno di tutte le strutture chiuse con guaine impermeabili protette da un rivestimento;
  - la quota minima del piano utile delle strutture strategiche più sensibili, deve essere all'altezza sufficiente a ridurre la vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di pericolosità ed esposizione;
  - le pareti perimetrali e il solaio di base, saranno realizzati a tenuta d'acqua;
  - tutte le aperture dei pozzetti interrati saranno realizzate a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;
  - sono previsti sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza



idraulica;

- al di sotto del livello di massima piena (50 cm) si utilizzeranno pareti che non presentano intercapedine inaccessibile; il classico tamponamento a pacchetto deve essere riempito con una schiuma in poliuretano.
- il progettista dichiara che l'inserimento dell'impianto nell'area di interesse potrebbe rappresentare al massimo un incremento marginale del livello di danno D2 - danno potenziale medio, per la presenza (comunque puntuale) di impianti di servizio all'attività agricola specializzata e la matrice permette di stabilire che il Rischio Idrico rimane R1 - moderato o basso, pertanto lo stesso afferma che la realizzazione dell'impianto di biometano non incrementa il rischio da alluvione originario R1, nello scenario prevedibile di inondazione nel Reticolo Secondario di Pianura.

Considerato inoltre che all'interno dell'elaborato "Planimetria generale", le distanze delle opere in progetto, dal ciglio del canale di bonifica, non risultano valutate correttamente secondo quanto previsto dalle disposizioni previste dal sopra citato Regolamento consortile.

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, siamo con la presente a rilasciare **parere idraulico favorevole** per il rilascio di Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in oggetto, **nel rispetto delle seguenti condizioni**

- **prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà presentare istanza di concessione** per tutte le opere interferenti con la fascia di tutela consortile (10 metri a partire dal ciglio del canale, dove per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del canale e il piano campagna) tenendo conto delle seguenti indicazioni inderogabili:
  - parallelismo tubazioni interrate: possono essere realizzate alla distanza di 5 metri dal ciglio del canale indicando l'ingombro del manufatto (diametro esterno o corrugato di contenimento). Eventuali opere accessorie, es pozzetti, dovranno essere interrati e carrabili se posati entro i 5 metri dal ciglio, diversamente, se oltre i 5 metri, potranno essere posati fuori terra;
  - container, edifici ad uso lavorativo e qualunque struttura a servizio dell'impianto: non potranno essere realizzati all'interno della fascia di 10 metri del canale;
  - recinzioni: possono essere realizzate alla distanza di 5 metri dal ciglio del canale;
  - alberature e/o siepi: possono essere realizzate alla distanza di 5 metri dal ciglio del canale (si precisa che per le alberature si rilascerà autorizzazione e non concessione);
  - Inghiaio fascia di rispetto: dovrà essere presentato elaborato specifico all'interno del quale il proponente deve dare evidenza delle modalità esecutive, le quali saranno oggetto di validazione da parte dello scrivente Consorzio.



Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: [bonificarenanana@pec.it](mailto:bonificarenanana@pec.it)) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: [protocollo@bonificarenanana.it](mailto:protocollo@bonificarenanana.it)), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, Ing Aspromonte Rossella (tel 3480707122) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

PER IL DIRETTORE AREA TECNICA  
( *Ing. Ilihc Ghinello* )

Il presente documento è sottoscritto  
esclusivamente con firma digitale ai sensi  
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che  
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto BG MOLINELLA SOC AGR. A R.L.**  
**Comune di Molinella (BO), via Malvezza n. SNC (fg. 54 mp 121-122)**

**ALLEGATO B**

**Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006,  
della L.R. 4/2007 e del Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024**

**1. Esiti della valutazione**

In data 02/09/2024 nell'ambito di una domanda di A.U. presentata ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e L.R. n. 26/2004 per un progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano mediante upgrading di biogas prodotto da biomasse vegetali (agli atti di ARPAE nella pratica Sinadoc 30505/2024), la società ha presentato una Relazione Agronomica e un Piano di Utilizzazione Agricola del digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali e sottoprodotti sito in Comune di Molinella (BO), via Malvezza n. SNC (fg. 54 mp 121-122).

L'Unità AUA e acque reflue di questa ARPAE-AACM in data 01/10/2024 al PG/2024/176629 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto il Contributo tecnico redatto da ARPAE APAM in data 11/03/2025 (PG/2025/46681) e le prescrizioni alle quali la Società dovrà fare riferimento per la gestione in impianto del digestato prima del suo utilizzo in agricoltura, che verranno riportate nell'atto di A.U.

Visto che il Comune di Molinella, nell'ambito del procedimento non ha rilevato nulla di ostativo alla quanto presentato.

**2. Prescrizioni**

- a) Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna, prima dell'inizio delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato, la Società è obbligata ad inserire, attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna, la prevista Comunicazione di Utilizzazione Agronomica
- b) La Società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi comprese le modalità di gestione e stoccaggio di detti materiali così come indicate nel *"Regolamento Regionale in*

*materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue” n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna.*

- c) L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
- d) Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
- e) Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, la società deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
- f) La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite P.E.C. gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Utilizzazione Agronomica del Digestato allegata all'istanza di rilascio di AUA nell'abito del procedimento di cui alla pratica Sinadoc 30505/2024 con particolare riferimento alla Relazione Agronomica e un Piano di Utilizzazione Agricola datata 19/07/2024.

-----

Pratica Sinadoc n. 33562/2024

Documento redatto in data 23/06/2025

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto BG MOLINELLA SOC AGR. A R.L.**  
**Comune di Molinella (BO), via Malvezza n. SNC (fg. 54 mp 121-122)**

**ALLEGATO C**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di biometano svolta dalla società BG MOLINELLA Soc. Agricola a r.l. nello stabilimento posto in comune di Molinella via Malvezza snc secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società BG MOLINELLA Soc. Agricola a r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E01  
PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA

Portata massima .....	700 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	6,5 m
Durata massima .....	disconti nua

Dovranno essere garantiti i seguenti parametri operativi:

Ritenzione di fiamma > 0,3 sec.

Temperatura di combustione > 850 °C

efficienza di combustione: CO<sub>2</sub>/CO+CO<sub>2</sub> > 99%

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

La torcia non dovrà entrare in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni.

In fase di attivazione, la registrazione della temperatura di combustione dovrà risultare

maggiore di 850°C.

---

#### EMISSIONE E05

PROVENIENZA: UPGRADING/OFFGAS

Portata	165	Nm <sup>3</sup> /h
massima .....		
Durata	24	h/g
massima .....		
Altezza	5	m
.....		

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido Solfidrico .....	2	mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca	3	mg/Nm <sup>3</sup>
.....		
CO <sub>2</sub> .....	> 98,	in
	5%	volume
CH <sub>4</sub> .....	< 0,01	in
	%	volume

Le emissioni al camino a valle del RTO sono misurate con un sistema di analisi fornito con il sistema di upgrading. Il principio di misura delle emissioni si basa su strumentazione che campiona ciclicamente l'off-gas e l'emissione al camino. Il dispositivo calcola i valori delle emissioni (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>) e li trasmette al PLC di gestione del sistema di upgrading. I dati dovranno essere messi a disposizione degli organi di controllo. Dovrà essere registrato anche il valore di portata dei fumi in emissione al camino.

Dovrà essere registrata in continuo la temperatura di esercizio dell'ossidatore termico rigenerativo (RTO) che dovrà risultare maggiore di 800°C.

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto, gli effluenti gassosi del punto di emissione E05, presentino esalazioni maleodoranti, il Gestore di stabilimento dovrà provvedere ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli odori.

---

#### EMISSIONE E09

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO MOTORE ENDOTERMICO - EMERGENZA -  
256 KW GASOLIO

Punto di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera bb).

---

#### EMISSIONE E02 (E02A/ E02B/ E02C/ E02D)

PROVENIENZA: VALVOLE DI TENUTA E DI GUARDIA DIGESTORE 1

EMISSIONI E03 (E03A/E03B/ E03C/E03D)

PROVENIENZA: VALVOLE DI TENUTA E DI GUARDIA DIGESTORE 2

EMISSIONE E04 (E04A/E04B/ E04C/E03D)

PROVENIENZA: VALVOLE DI TENUTA E DI GUARDIA DEL MIXER POST-DIGESTORE

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E06

PROVENIENZA: VALVOLE DI TENUTA COMPRESSORE BIOMETANO

EMISSIONI E07-E08

PROVENIENZA: EMISSIONE SUL PELO LIBERO DELLA VASCA DIGESTATO POMPABILE  
(VASCA FINALE 1 e 2)

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

## **2. Il gestore di stabilimento dovrà:**

a) dotarsi di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile o gestore stesso, ove dovrà essere annotata la data e l'ora di avvio di ogni emissione di emergenza, la causa dell'avvio ed il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva (data e ora del termine dell'emissione di emergenza), nonché gli interventi attuati per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto.

b) per quanto riguarda l'emissione di offgas, visto che la società ha valutato l'installazione di un impianto di recupero della CO<sub>2</sub> al fine di ridurre l'impatto ambientale, dovrà essere presentata una relazione in cui venga individuata la tecnica che si intende adottare e le relative caratteristiche impiantistiche. La relazione dovrà essere presentata entro la fase di realizzazione dell'impianto.

c) il gestore dovrà annotare su apposito registro il numero di aperture delle valvole/sfiati di biogas generati da situazioni di emergenza connesse a sovrappressioni nel digestore, oppure a situazioni in cui non sia possibile convogliare il biogas né alla torcia né all'impianto di upgrading. Tale informazione dovrà essere trasmessa a ARPAE AACM e ARPAE APAM al termine di un anno di funzionamento dell'impianto: qualora emerga che siano frequenti gli sfiati di biogas, al fine di evitare per quanto possibile l'immissione in atmosfera di biogas non trattato (particolarmente impattante dal punto di vista odorigeno) verrà valutato se prevedere un adeguato sistema di captazione e trattamento supplementare.

## **3. Per il contenimento dell'impatto odorigeno il gestore di stabilimento:**

a) nello svolgimento dell'attività dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecniche disponibili;

b) in relazione a quanto richiesto dalla DGR n°1495/2011 punto 3.3, dovrà essere eseguita una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di 2 anni dall'entrata in funzione dell'impianto; il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004. Il monitoraggio biennale dovrà avvenire con

frequenza semestrale (primavera e autunno) e dovrà prevedere il campionamento di tutte le emissioni diffuse e puntuali interne all'impianto per suffragare, nonché verificare sperimentalmente, i dati utilizzati nelle simulazioni modellistiche. Il monitoraggio dovrà prevedere sia il campionamento delle sorgenti interne di cui sopra, che 4 punti al confine dello stesso distribuiti sugli assi perpendicolari alle direttrici dei punti cardinali intorno all'area a distanza non superiore a 500 m.

c) prima dell'avvio dell'impianto dovranno essere effettuate delle misure di bianco al confine dello stesso.

d) dovrà essere data comunicazione anticipata (almeno 15 gg) ad Arpae AACM, ad Arpae APAM Distretto di Pianura e al Comune di Molinella, delle giornate in cui avverranno i campionamenti.

e) al termine di ogni campagna di monitoraggio, dovranno essere trasmessi ad Arpae AACM, ad Arpae APAM Distretto di Pianura e al Comune di Molinella, gli esiti analitici corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva contenente i risultati dei controlli relativi alla misura della concentrazione di odore in OUE/m<sup>3</sup> delle diverse sorgenti. Tutte le analisi di unità odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

f) a seguito delle prime due campagne di misura, dovrà essere presentato un nuovo studio modellistico di impatto odorigeno così come previsto dal Decreto Direttoriale 309/2023. Nel modello dovranno essere utilizzati i valori emissivi misurati durante il monitoraggio in tutte le sorgenti emmissive considerate e i livelli di ricaduta ottenuti dovranno essere valutati secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale.

g) a seguito degli esiti delle campagne di misura o qualora dovessero emergere problematiche/segnalazioni di disagio odorigeno (da intendersi come segnalazioni di disturbo olfattivo formulate dalla popolazione e/o accertate nel corso dei sopralluoghi, e di cui l'autorità competente abbia accertato l'affidabilità, la congruità e la pertinenza rispetto alla provenienza dallo stabilimento), l'autorità competente potrà richiedere approfondimenti e/o pervenire ad una prescrizione di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere il livello di concentrazioni delle unità odorigene, così come previsto nelle procedure contenute nelle: Linee Guida Arpae della Direzione Tecnica ARPAE 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.", e Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui Reg.Dec. 309/2023 "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia emissioni odorigene impianti e attività".

h) trascorsi due anni di monitoraggio, in relazione ai risultati emersi, ARPAE AACM e



ARPAE APAM, potranno in presenza di problematiche odorigene, prorogare tale prescrizione e se necessario richiedere un approfondimento modellistico e/o pervenire ad un eventuale proposta di adeguamento strutturale dal sito aziendale allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene registrate.

**4. Per il contenimento delle emissioni diffuse il gestore di stabilimento:**

a) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitarne il diffondersi di polveri e odori durante le fasi del ciclo produttivo di scarico sottoprodotti, stoccaggio sottoprodotti e prodotto finito e movimentazione digestato.

b) nella fase di cantiere e a regime dovrà essere redatto un piano di gestione delle polveri che comprenda: copertura dei rifiuti da cantiere; pulizia degli spazi esterni ed interni; bagnatura periodica dell'area oggetto di intervento e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico; sprinkler a bagnamento; utilizzo di mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura; lavaggio delle ruote e delle strade; protezione delle caditoie; utilizzo di recinzioni perimetrali per delimitare le zone di cantiere; obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri; delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio del materiale a possibile diffusione di polveri.

**5. Per gli impianti di abbattimento il gestore di stabilimento rispettare le seguenti prescrizioni:**

a) i sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

b) lo scrubber di desolfurazione dovrà essere dotato di un sensore di acidità che, al raggiungimento di un valore preimpostato, allerti il gestore della necessità di sostituire la soluzione a base acquosa.

c) devono essere attuate procedure specifiche di controllo per la rilevazione dei livelli di saturazione dei carboni attivi e del filtro a coalescenza. I filtri a carboni attivi dovranno essere dotati di sistema che ne permetta il monitoraggio in continuo dell'efficienza e dovranno essere sostituiti con una frequenza minima annuale e comunque tale da mantenere un'efficienza superiore al 90%.

d) le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva.

e) tutte le operazioni di manutenzione/sostituzione dovranno essere annotate in un

registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Dovranno essere effettuati i controlli come da piano di manutenzione presente al par.11 della relazione generale 06.

f) la copertura flottante a base di argilla espansa posta sulle vasche denominate SULA dovrà essere mantenuta sempre in perfetta efficienza.

g) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste: - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);

- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

## **6. Camini e loro altezze**

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

## 7. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

### Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a	3 punti	Superiore a	3 punti	

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

2m	(posizionati a 60°)	a	1m		
----	---------------------	---	----	--	--

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

## 8. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

### Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature
-----------------	--

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

15 m	utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 9. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

	UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup> )	UNI EN 13725:2004
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p>	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## 10. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **11. Messa in esercizio e messa a regime**

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per tutti i punti di emissione la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E05, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

## **12. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

### **13. Prescrizioni relative a guasti e anomalie**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:**

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA agli atti di ARPAE alla pratica Sinadoc 30505/2024

-----

Pratica Sinadoc n°33562/2024

Documento redatto in data 23/06/2025

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto BG MOLINELLA SOC AGR. A R.L.**  
**Comune di Molinella (BO), via Malvezza n. SNC (fg. 54 mp 121-122)**

**ALLEGATO D**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011**

**1. Esiti della valutazione**

- Vista la Relazione di Valutazione di Impatto Acustico del 20/07/2024 e successive integrazioni del 20/12/2024 presentata dalla società BG MOLINELLA SOC AGR. A R.L ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di Produzione di Biometano svolta nell'impianto sito in Comune di Molinella, via Malvezza n. SNC (fg. 54 mp 121-122).
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/46681 del 11/03/2025.
- Visto alla data di redazione del presente allegato il Comune di Molinella, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

**2. Prescrizioni**

- a) Visto il silenzio assenso del Comune di Molinella, si applicano le seguenti prescrizioni acustiche contenute nel parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/46681 del 11/03/2025.
- b) Entro 90 gg dalla messa a regime dell'impianto e dalla messa a regime dei nuovi punti di emissione in atmosfera, sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA (con collaudo acustico post-operam) che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso i ricettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (sorgenti interne ed esterne nonché il traffico indotto, con ricerca delle componenti tonali ed impulsive), ovvero sia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attive contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.

- c) La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibile, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione “peggiore” ovvero più cautelativa per il ricettore (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida).
- d) Qualora la relazione di cui al punto precedente si discosti dai valori “previsti” ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite (come ad esempio il superamento del livello di emissione in C4) devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge.
- e) A prescindere dai punti di cui sopra, sia in fase di cantiere per l'approntamento del nuovo impianto nonché in fase di esercizio, dovranno sempre essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante. Sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.
- f) Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo, nonché degli interventi di mitigazione acustica previsti per le sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.
- g) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- h) Gli adempimenti prescritti alle precedenti lettere g) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “*rel 13 - valutazione impatto acustico*” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 20/07/2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società istante relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE alla pratica Sinadoc 30505/2024).
- Elaborato “*9\_rel 13 - relazione integrativa impatto acustico*” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 20/12/2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società istante relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE alla pratica Sinadoc 30505/2024).

-----

Pratica Sinadoc n. 33562/2024

Documento redatto in data 23/06/2025

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Pratica Sinadoc n. 30505/2024

**ALLEGATO C**

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Settore trasporti, infrastrutture e mobilità sostenibile direzione generale cura del territorio e dell'ambiente**

**DETERMINAZIONE Num. 2312 del 04/02/2025**

**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.P.R. 753/80 ALL'INTERVENTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO UBICATO IN VIA MALVEZZA DEL COMUNE DI MOLINELLA E RICADENTE NELLA FASCIA DI RISPETTO DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA - PORTOMAGGIORE.

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2312 del 04/02/2025 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2025/2393 del 04/02/2025

**Struttura proponente:** SETTORE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.P.R. 753/80  
ALL'INTERVENTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER  
LA PRODUZIONE DI BIOMETANO UBICATO IN VIA MALVEZZA DEL COMUNE  
DI MOLINELLA E RICADENTE NELLA FASCIA DI RISPETTO DELLA LINEA  
FERROVIARIA BOLOGNA - PORTOMAGGIORE.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - AREA TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE  
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera n.  
2317/2023 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura  
temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dall'art. 29  
comma 2. Responsabile di SETTORE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE E  
MOBILITÀ SOSTENIBILE, ALESSANDRO MEGGIATO

**Firmatario:** ALESSANDRO MEGGIATO in qualità di Responsabile di settore

**Responsabile del  
procedimento:** Alessandro Meggiato

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRASPORTO PUBBLICO  
E MOBILITA' SOSTENIBILE

Visti:

- il d.p.r. 753/80 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
- il d.lgs. 422/97 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il d.lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" in particolare l'art 105 comma 4;
- il d.lgs. 50/2019 "Attuazione delle direttive 2017/768 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie";
- il d.m. 5 agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione";
- la l.r. 30/1998 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale";
- la d.g.r. 2250/2021 "Approvazione delle linee guida in materia di autorizzazioni per attività da eseguire nelle fasce di rispetto delle ferrovie di proprietà regionale, ai sensi dell'articolo 60 del d.p.r. n. 753/80".

Visti inoltre:

- il d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la delibera di Giunta regionale n. 1453 del 1° luglio 2024 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026 - Primo aggiornamento";
- la determinazione 5615/2022 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Trasporto pubblico e mobilità sostenibile presso la direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente;

- la determinazione 24717/2022 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente";

Preso atto che:

- ai sensi del d.p.r. 753/80, art. 60, è stata inoltrata la convocazione della Conferenza di Servizi dall'ARPAE per conto della ditta "BG MOLINELLA soc. AGR s.r.l." volta al rilascio dell'autorizzazione finalizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione biometano da realizzarsi in Comune di Molinella, in via Malvezza, snc identificato catastalmente al Fg. 54, mapp. 121 - 122, ed acquisita agli atti di questo ente con protocollo Prot. 01/10/2024.1099287.E;
- l'intervento oggetto della domanda è parzialmente previsto ad una distanza minore dalla linea ferroviaria Bologna - Portomaggiore rispetto a quella minima fissata dal d.p.r. 753/80, all'art.49;
- è allegata alla domanda la documentazione progettuale firmata da un professionista abilitato.

Dato atto che:

- la struttura d'area regionale Trasporto pubblico e mobilità sostenibile ha richiesto una integrazione documentale con Prot. 15/10/2024.1166449.U e le integrazioni sono state acquisite agli atti di questa struttura con Prot. 30/10/2024.1220623.E e Prot. 12/11/2024.1251130.E;
- lungo tutto il fronte ferroviario è prevista la recinzione posta ad una distanza variabile da m 10,58 a m 12,69 dalla rotaia più vicina;
- in fascia di rispetto ferroviaria sono presenti i parallelismi per la raccolta del percolato, la raccolta prima pioggia e la raccolta reflui urbani posti rispettivamente alla distanza minima di m 28,25 - m 25,60 - m 16,25;
- l'intervento è coerente con il punto 3.3 delle Linee guida in materia di autorizzazioni per attività da eseguire nelle fasce di rispetto delle ferrovie di proprietà regionale, ai sensi dell'articolo 60 del d.p.r. n. 753/80 di cui alla d.g.r. 2250/2021;
- i tecnici di F.E.R s.r.l., in qualità di azienda concessionaria della linea ferroviaria interessata dall'intervento hanno effettuato i sopralluoghi necessari;
- F.E.R. s.r.l. ha espresso il proprio parere favorevole all'intervento con nota n° 5806 del 31/10/2024 acquisita agli



atti di questo ente con numero di Prot. 31/10/2024.1225783.E, e il proprio assenso in linea tecnica ai fini della sicurezza ferroviaria subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni stabilite con questo provvedimento;

- sussistono le condizioni di sicurezza e di conservazione della ferrovia per autorizzare l'opera oggetto della richiesta di autorizzazione in deroga al mantenimento della fascia di rispetto, in base alla natura dei terreni e alle circostanze locali, nel rispetto ed in esecuzione delle Linee guida regionali citate in premessa;
- la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Acquisita agli atti:

- la dichiarazione "liberatoria" sottoscritta dal richiedente, con la quale:
  - a) dichiara di accettare tutti i disagi che possono derivare dalla rete ferroviaria, compresi quelli di inquinamento acustico, atmosferico e visivo;
  - b) rinuncia a qualsiasi reclamo o richiesta di risarcimento per danni o inconvenienti di qualsiasi natura, che possano verificarsi a causa dell'esercizio attuale o futuro del servizio ferroviario in relazione alle opere e agli interventi effettuati alla distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 49 d.p.r. 753/80;
  - c) si impegna a rendere edotti eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenute e dell'esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
  - d) si impegna a trascrivere (ai sensi degli artt. 2657 e 2643 del c.c.) a proprie spese presso il pubblico registro immobiliare, per le parti che ricadono in fascia di rispetto ferroviario, l'autorizzazione in deroga a costruire rilasciato dalla Regione Emilia - Romagna in sede di conferenza di servizi e ad inviare alla Regione e al gestore della rete ferroviaria la nota di trascrizione.

Verificato che:

- l'imposta di bollo sul presente atto è stata assolta da parte del richiedente, tramite l'utilizzo di n° 1 marca da bollo con codice identificativo n° 00190019747760 del 30/07/2024 annullata e conservata a cura e responsabilità dello stesso;
- l'imposta di bollo sull'emanazione del presente atto è stata assolta da F.E.R. s.r.l. in modo virtuale a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate con prot. n°20517/19 del 02/05/19.

Attestato che il sottoscritto dirigente e responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

#### D E T E R M I N A

1. Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 60 del d.p.r. 753/80 e in deroga all'articolo 49 del medesimo d.p.r., l'intervento finalizzato alla realizzazione di un impianto per la produzione di biometano ubicato in via Malvezza nel comune di Molinella (Bo) nell'area distinta catastalmente al Fg. 54 mapp. 121 - 122 ed acquisita agli atti di questo ente con Prot. 01/10/2024.1099287.E;
2. Di provvedere a trasmettere ad ARPAE, Comune di Molinella e al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria la presente autorizzazione e i seguenti elaborati progettuali, acquisiti da questo servizio e sulla base dei quali viene rilasciata la medesima autorizzazione:
  - rel 09 - relazione distanze ferrovia,
  - rel 09.1 - tavola distanze ferrovia,
  - rel 13 - valutazione impatto acustico,
  - ALL\_I\_-\_Elementi\_Recinzione,
  - ALL\_II\_-\_Gestione\_ACQUE\_REV\_1,
  - ALL\_III\_-\_Tavola\_Antincendio\_e\_Distanziamento\_REV.1;
3. Di stabilire, a pena di decadenza del presente atto, le seguenti prescrizioni:
  - a) il titolare dovrà trascrivere a propria cura e spesa, prima dell'inizio dei lavori, il presente atto di autorizzazione nei pubblici registri immobiliari e trasmettere alla Regione e al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria copia della nota di trascrizione;

- b) il titolare, tramite il professionista delegato alla ricezione dell'atto autorizzativo, dovrà comunicare al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria l'inizio dei lavori;
  - c) il titolare, tramite il professionista delegato alla ricezione dell'atto autorizzativo, a fine lavori, dovrà trasmettere al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria la dichiarazione firmata dal tecnico progettista attestante la conformità dell'intervento rispetto al progetto autorizzato col presente atto;
  - d) il titolare dovrà sostenere le spese per eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti, in conseguenza della costruzione oggetto del presente provvedimento, riparati o rimossi a cura del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria;
  - e) tutte le attività di cantiere che possono interferire con la sicurezza e la regolarità della circolazione ferroviaria, con le infrastrutture e gli impianti ferroviari o con il cantiere di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attualmente in fase di avvio, dovranno essere preventivamente concordate con FER;
  - f) il titolare dovrà conservare la presente autorizzazione ed esibirla ad ogni eventuale richiesta di presa visione da parte del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria.
4. Di affidare a FER s.r.l., in qualità di Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia durante l'esecuzione dei lavori sia a conclusione dei medesimi.
5. Di disporre la decadenza dell'autorizzazione qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.
6. Di disporre altresì la decadenza dell'autorizzazione se entro due anni dalla data del suo rilascio non siano avviate, presso il comune competente, le procedure abilitative per la realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 14.6 delle Linee guida regionali.
7. Di provvedere alle ulteriori pubblicazioni previste dall'articolo 7 bis del d. lgs. 33/2013, in esecuzione del piano regionale di prevenzione della corruzione.

8. Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo dell'Emilia-Romagna entro sessanta giorni decorrenti dall'avvenuta notifica.

Arch. Alessandro Meggiato



Direzione Provinciale di Bologna  
Ufficio Provinciale - Territorio  
Servizi Catastali

Comune di Molinella - Prot. 30/10/2024.1220623.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente

Data: 28/10/2024 Ora: 9.55.38

Segue

# Visura storica per immobile

## Situazione degli atti informatizzati al 28/10/2024

Visura n.: T58172 Pag: 1

<b>Dati della richiesta</b>	<b>Comune di MOLINELLA (Codice:F288)</b>	
	<b>Provincia di BOLOGNA</b>	
<b>Catasto Terreni</b>	<b>Foglio: 54 Particella: 121</b>	

### INTESTATI

1	BG MOLINELLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA sede in CASALECCHIO DI RENO (BO)	03116331202*	(1S) Proprieta' superficiliaria I/1
2	BONORA Francesco nato a BOLOGNA (BO) il 14/04/1963	BNRFNC63D14A944N*	(1T) Proprieta' per l'area 1/2 Regime: bene personale
3	BONORA Filippo nato a BOLOGNA (BO) il 24/05/1959	BNRFP59E24A944Q*	(1T) Proprieta' per l'area 1/2 in regime di separazione dei beni

### Unità immobiliare dal 03/12/1996

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA				
	Foglio	Particella	Sub Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz		Reddito			
1	54	121	-	SEMINATIVO 1	2 02 94	BA1B	<table border="1"> <tr> <td>Dominicale</td> <td>Euro 268,31 L. 519.526</td> <td>Agrario</td> <td>Euro 99,57 L. 192.793</td> </tr> </table>	Dominicale	Euro 268,31 L. 519.526	Agrario	Euro 99,57 L. 192.793
Dominicale	Euro 268,31 L. 519.526	Agrario	Euro 99,57 L. 192.793								
VERIFICA STRAORDINARIA del 03/12/1996 in atti dal 17/12/1996 2/96 (n. 3218.1/1996)											
Notifica				Partita		2362					

### Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio:55 Particella:19 ; Foglio:55 Particella:28 ;

### Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio:25 Particella:9 ; Foglio:25 Particella:10 ; Foglio:25 Particella:18 ; Foglio:27 Particella:5 ; Foglio:27 Particella:16 ; Foglio:54 Particella:117 ; Foglio:55 Particella:2 ; Foglio:55 Particella:6 ; Foglio:55 Particella:14 ;

Foglio:55 Particella:51 ; Foglio:55 Particella:59 ; Foglio:75 Particella:197 ; Foglio:75 Particella:198 ; Foglio:75 Particella:226 ; Foglio:75 Particella:227 ; Foglio:75 Particella:236 ;

### Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA				
	Foglio	Particella	Sub Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz		Reddito			
1	54	121	-	SEMIN ARBOR	2 02 94	BA1B	<table border="1"> <tr> <td>Dominicale</td> <td>L. 519.526</td> <td>Agrario</td> <td>L. 192.793</td> </tr> </table>	Dominicale	L. 519.526	Agrario	L. 192.793
Dominicale	L. 519.526	Agrario	L. 192.793								
Impianto meccanografico del 31/03/1969											

# Visura storica per immobile

## Situazione degli atti informatizzati al 28/10/2024

Notifica	Partita	2362
----------	---------	------

### L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

#### Situazione degli intestati dal 05/01/2014

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BG MOLINELLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA sede in CASALECCHIO DI RENO (BO)	03116331202*	(1S) Proprieta' superficciaria 1/1
2	BONORA Francesco nato a BOLOGNA (BO) il 14/04/1963	BNRFNC63D14A944N*	(1T) Proprieta' per l'area 1/2 Regime: bene personale
3	BONORA Filippo nato a BOLOGNA (BO) il 24/05/1959	BNRFPF59E24A944Q*	(1T) Proprieta' per l'area 1/2 in regime di separazione dei beni
<b>DATI DERIVANTI DA</b> RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 05/01/2014 Pubblico ufficiale ZANFANTI Sede BOLOGNA (BO) - CERTIFICATO DI MORTE Voltura n. 747.1/2014 - Pratica n. BO0007812 in atti dal 20/01/2014			

#### Situazione degli intestati dal 23/05/2013

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BG MOLINELLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA sede in CASALECCHIO DI RENO (BO)	03116331202*	(1S) Proprieta' superficciaria 1/1 fino al 05/01/2014
2	BONORA Francesco nato a BOLOGNA (BO) il 14/04/1963	BNRFNC63D14A944N*	(2T) Nuda proprieta' per l'area 1/2 fino al 05/01/2014
3	BONORA Filippo nato a BOLOGNA (BO) il 24/05/1959	BNRFPF59E24A944Q*	(2T) Nuda proprieta' per l'area 1/2 in regime di separazione dei beni fino al 05/01/2014
4	BALLARINI Anna nata a BOLOGNA (BO) il 09/07/1933	BLLNNA33L49A944R*	(8T) Usufrutto su proprieta' per l'area 1/1 fino al 05/01/2014
<b>DATI DERIVANTI DA</b> SCRITTURA PRIVATA del 23/05/2013 Pubblico ufficiale BERSANI IACOPO Sede CALDERARA DI RENO (BO) Repertorio n. 38754 - UU Sede BOLOGNA (BO) Registrazione n. 10105 registrato in data 23/05/2013 - COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE Voltura n. 14684.1/2013 - Pratica n. BO0194389 in atti dal 21/10/2013			

#### Situazione degli intestati dal 23/05/2013

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BG MOLINELLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA sede in CASALECCHIO DI RENO (BO)	03116331202*	(1S) Proprieta' superficciaria 1/1 fino al 23/05/2013
<b>DATI DERIVANTI DA</b> Atto del 23/05/2013 Pubblico ufficiale BERSANI IACOPO Sede CALDERARA DI RENO (BO) Repertorio n. 38754 - COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO (Intestazione precedente da verificare) Nota presentata con Modello Unico n. 16106.1/2013 Reparto PI di BOLOGNA in atti dal 20/06/2013			

# Visura storica per immobile

## Situazione degli atti informatizzati al 28/10/2024

### Situazione degli intestati dal 14/12/2007

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BALLARINI Anna nata a BOLOGNA (BO) il 09/07/1933	BLLNNA33L49A944R*	(8) Usufrutto 1/1 fino al 23/05/2013
2	BONORA Francesco nato a BOLOGNA (BO) il 14/04/1963	BNRFNC63D14A944N*	(2) Nuda propriet� 1/2 in regime di separazione dei beni fino al 23/05/2013
3	BONORA Filippo nato a BOLOGNA (BO) il 24/05/1959	BNRFP59E24A944Q*	(2) Nuda propriet� 1/2 in regime di separazione dei beni fino al 23/05/2013
<b>DATI DERIVANTI DA</b>			
Atto del 14/12/2007 Pubblico ufficiale BERSANI IACOPO Sede BOLOGNA (BO) Repertorio n. 35048 - DIVISIONE A STRALCIO Nota presentata con Modello Unico n. 1184.1/2008 Reparto PI di BOLOGNA in atti dal 10/01/2008			

### Situazione degli intestati dal 21/06/2007

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BALLARINI Anna nata a BOLOGNA (BO) il 09/07/1933	BLLNNA33L49A944R*	(1) Propriet� 1/3 Regime: bene personale fino al 14/12/2007
2	BONORA Francesco nato a BOLOGNA (BO) il 14/04/1963	BNRFNC63D14A944N*	(1) Propriet� 1/3 Regime: bene personale fino al 14/12/2007
3	BONORA Filippo nato a BOLOGNA (BO) il 24/05/1959	BNRFP59E24A944Q*	(1) Propriet� 1/3 Regime: bene personale fino al 14/12/2007
<b>DATI DERIVANTI DA</b>			
DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 21/06/2007 - UU Sede BOLOGNA (BO) Registrazione Volume 380 n. 45 registrato in data 10/12/2007 - Voltura n. 17887.1/2007 - Pratica n. BO0403256 in atti dal 24/12/2007			

### Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BONORA Guido nato a BOLOGNA (BO) il 08/06/1933	BNRGDU33H08A944E*	(1) Propriet� 1000/1000 fino al 21/06/2007
<b>DATI DERIVANTI DA</b>			
Impianto meccanografico del 31/03/1969			

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

\* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

# Visura storica per immobile

## Situazione degli atti informatizzati al 28/10/2024

<b>Dati della richiesta</b>	<b>Comune di MOLINELLA (Codice:F288)</b>	
	<b>Provincia di BOLOGNA</b>	
<b>Catasto Terreni</b>	<b>Foglio: 54 Particella: 122</b>	

### INTESTATI

1	BG MOLINELLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA sede in CASALECCHIO DI RENO (BO)	03116331202*	(IS) Proprietà superficiaria 1/1
2	BONORA Francesco nato a BOLOGNA (BO) il 14/04/1963	BNRFNC63D14A944N*	(1T) Proprietà per l'area 1/2 Regime: bene personale
3	BONORA Filippo nato a BOLOGNA (BO) il 24/05/1959	BNRFP59E24A944Q*	(1T) Proprietà per l'area 1/2 in regime di separazione dei beni

### Unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI	DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
		Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito		
1	Foglio 54 Particella 122 Potz - Sub	SEMINATIVO 1	1 49 43	BA1B	Dominicale Euro 197,57 L. 382,541	Agrario Euro 73,32 L. 141,959	Impianto meccanografico del 31/03/1969
Notifica		Partita		2362			

### L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

#### Situazione degli intestati dal 05/01/2014

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE		DIRITTI ONERIREALI
		DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	
1	BG MOLINELLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA sede in CASALECCHIO DI RENO (BO)	03116331202*	(IS) Proprietà superficiaria 1/1	
2	BONORA Francesco nato a BOLOGNA (BO) il 14/04/1963	BNRFNC63D14A944N*	(1T) Proprietà per l'area 1/2 Regime: bene personale	
3	BONORA Filippo nato a BOLOGNA (BO) il 24/05/1959	BNRFP59E24A944Q*	(1T) Proprietà per l'area 1/2 in regime di separazione dei beni	



# Visura storica per immobile

## Situazione degli atti informatizzati al 28/10/2024

<b>DATI DERIVANTI DA</b>	RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 05/01/2014 Pubblico ufficiale ZANFANTI Sede BOLOGNA (BO) - CERTIFICATO DI MORTE Voltura n. 747.1/2014 - Pratica n. BO0007812 in atti dal 20/01/2014		
--------------------------	---	--	--

### Situazione degli intestati dal 23/05/2013

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BG MOLINELLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA sede in CASALECCHIO DI RENO (BO)	03116331202*	(1S) Proprieta' superficiaria 1/1 fino al 05/01/2014
2	BONORA Francesco nato a BOLOGNA (BO) il 14/04/1963	BNRFNC63D14A944N*	(2T) Nuda proprieta' per l'area 1/2 fino al 05/01/2014
3	BONORA Filippo nato a BOLOGNA (BO) il 24/05/1959	BNRFP59E24A944Q*	(2T) Nuda proprieta' per l'area 1/2 in regime di separazione dei beni fino al 05/01/2014
4	BALLARINI Anna nata a BOLOGNA (BO) il 09/07/1933	BLLNNA33L49A944R*	(8T) Usufrutto su proprieta' per l'area 1/1 fino al 05/01/2014
<b>DATI DERIVANTI DA</b>	SCRITTURA PRIVATA del 23/05/2013 Pubblico ufficiale BERSANI IACOPO Sede CALDERARA DI RENO (BO) Repertorio n. 38754 - UU Sede BOLOGNA (BO) Registrazione n. 10105 registrato in data 23/05/2013 - COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE Voltura n. 14684.1/2013 - Pratica n. BO0194389 in atti dal 21/10/2013		

### Situazione degli intestati dal 23/05/2013

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BG MOLINELLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA sede in CASALECCHIO DI RENO (BO)	03116331202*	(1S) Proprieta' superficiaria 1/1 fino al 23/05/2013
<b>DATI DERIVANTI DA</b>	Atto del 23/05/2013 Pubblico ufficiale BERSANI IACOPO Sede CALDERARA DI RENO (BO) Repertorio n. 38754 - COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO (Intestazione precedente da verificare) Nota presentata con Modello Unico n. 16106.1/2013 Reparto PI di BOLOGNA in atti dal 20/06/2013		

### Situazione degli intestati dal 14/12/2007

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BALLARINI Anna nata a BOLOGNA (BO) il 09/07/1933	BLLNNA33L49A944R*	(8) Usufrutto 1/1 fino al 23/05/2013
2	BONORA Francesco nato a BOLOGNA (BO) il 14/04/1963	BNRFNC63D14A944N*	(2) Nuda proprieta' 1/2 in regime di separazione dei beni fino al 23/05/2013
3	BONORA Filippo nato a BOLOGNA (BO) il 24/05/1959	BNRFP59E24A944Q*	(2) Nuda proprieta' 1/2 in regime di separazione dei beni fino al 23/05/2013
<b>DATI DERIVANTI DA</b>	Atto del 14/12/2007 Pubblico ufficiale BERSANI IACOPO Sede BOLOGNA (BO) Repertorio n. 35048 - DIVISIONE A STRALCIO Nota presentata con Modello Unico n. 1184.1/2008 Reparto PI di BOLOGNA in atti dal 10/01/2008		

### Situazione degli intestati dal 21/06/2007

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BALLARINI Anna nata a BOLOGNA (BO) il 09/07/1933	BLLNNA33L49A944R*	(1) Proprieta' 1/3 Regime: bene personale fino al 14/12/2007
2	BONORA Francesco nato a BOLOGNA (BO) il 14/04/1963	BNRFNC63D14A944N*	(1) Proprieta' 1/3 Regime: bene personale fino al 14/12/2007
3	BONORA Filippo nato a BOLOGNA (BO) il 24/05/1959	BNRFP59E24A944Q*	(1) Proprieta' 1/3 Regime: bene personale fino al 14/12/2007

# Visura storica per immobile

## Situazione degli atti informatizzati al 28/10/2024

<b>DATI DERIVANTI DA</b>	DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 21/06/2007 - UU Sede BOLOGNA (BO) Registrazione Volume 380 n. 45 registrato in data 10/12/2007 - Voltura n. 17887.1/2007 - Pratica n. BO0403256 in atti dal 24/12/2007
--------------------------	---

### Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BONORA Guido nato a BOLOGNA (BO) il 08/06/1933 Impianto meccanografico del 31/03/1969	BNRGDU33H08A944E*	(1) Proprieta' 1000/1000 fino al 21/06/2007

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

\* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**